

2. Condannare l'altra parte nel procedimento alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Nella sua impugnazione, il CESE fa valere il travisamento della nozione di termine ragionevole per la proposizione di una domanda di ricostruzione della carriera, nonché della giurisprudenza relativa agli elementi da prendere in considerazione per stabilire se il termine è ragionevole.

Il primo motivo verte su una qualificazione giuridica errata. Il Tribunale avrebbe snaturato una parte del contenuto delle memorie del controricorso e della controreplica e avrebbe proceduto ad una qualificazione incompleta dei fatti, nonché a una qualificazione incompleta in diritto.

Il secondo motivo verte sul travisamento del principio della certezza del diritto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 giugno 2022 — Scuola europea di Varese / PD e LC, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore NG

(Causa C-431/22)

(2022/C 359/52)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Scuola europea di Varese

Controricorrenti: PD e LC, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore NG

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994, debba essere interpretato nel senso che l'ivi indicata Camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa prevista dal Regolamento generale, delle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 30 giugno 2022 — AS Latvijas valsts meži / Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, con l'intervento di Valsts meža dienests

(Causa C-434/22)

(2022/C 359/53)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa (Lettonia)

Parti

Ricorrente: AS Latvijas valsts meži

Resistenti: Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs

Con l'intervento di: Valsts meža dienests

Questioni pregiudiziali

- 1) Se nella nozione di «progetto» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾ e della fauna selvatiche, rientrano anche le attività svolte in un'area forestale per garantire la manutenzione degli impianti dell'infrastruttura forestale antincendio in tale area, conformemente ai requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti dalla normativa applicabile.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se si debba ritenere che le attività che si svolgono in un'area forestale per garantire la manutenzione degli impianti dell'infrastruttura forestale antincendio in tale area, conformemente ai requisiti fissati in materia antincendio dalla normativa applicabile, costituiscano, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾, un progetto direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, cosicché, in relazione a tali attività, non occorra effettuare la procedura di valutazione relativa alle zone speciali di conservazione di importanza europea (Natura 2000).
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, se dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, derivi l'obbligo di procedere parimenti ad una valutazione di tali piani e progetti (attività) che, non essendo direttamente connessi e necessari alla gestione della zona speciale di conservazione, possono avere incidenze significative sulle zone di conservazione di importanza europea (Natura 2000), e che sono tuttavia realizzate in adempimento della normativa nazionale al fine di garantire le esigenze di protezione e lotta contro gli incendi boschivi.
- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione pregiudiziale, se tale attività possa essere proseguita e completata prima dell'espletamento del procedimento di valutazione ex post delle zone speciali di conservazione di importanza europea (Natura 2000).
- 5) In caso di risposta affermativa alla terza questione pregiudiziale, se le autorità competenti siano obbligate, al fine di evitare possibili incidenze significative, a richiedere la riparazione del danno e ad adottare misure, laddove nel corso del procedimento di valutazione relativo alle zone speciali di conservazione di importanza europea (Natura 2000) non sia stata valutata l'importanza delle incidenze.

⁽¹⁾ GU 2012, L 26, pag. 1.

⁽²⁾ GU 1992, L 206, pag. 7.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 1° luglio 2022 — Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) / Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

(Causa C-436/22)

(2022/C 359/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parti

Ricorrente: Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)

Resistente: Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León